

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 58751/15781

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO - CONSORZIATI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituito ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e degli artt. 2602 e segg. e 2612 e segg. cod. civ. un consorzio stabile con attività esterna, denominato:

"CONSORZIO MADE IN ITALY MANUFACTURING - CONSORZIO STABILE"

siglabile "C.M.M. - Consorzio Stabile" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica. Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione del consorzio, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all'interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

Al Consorzio viene conferita la facoltà di agire sia in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati, sia in nome proprio e per conto di consorziati, sia in nome e per conto proprio, nell'interesse dei partecipanti, attraverso apposito ufficio destinato a svolgere anche attività con i terzi ai sensi dell'art. 2612 c.c.

Il Consorzio ha sede nel comune di Torino (TO).

L'indirizzo della sede del consorzio e dell'ufficio consortile può essere trasferito, purché nell'ambito dello Stato Italiano, con deliberazione dell'assemblea dei consorziati.

Il Consorzio potrà altresì istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici e dipendenze con o senza rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata ai sensi di legge.

Art. 2 - Scopo, tipologie di scambio

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed opera anche nell'interesse dei consorziati al fine di assicurare loro la razionalizzazione ed il consolidamento dell'attività così da conseguire più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica.

Si ispira a principi di solidarietà, coesione, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, per il loro rafforzamento con particolare riferimento al settore della manifattura industriale, progettazione elettrica e software, e project management, operando nei settori delle grandi infrastrutture, delle grandi riconversioni industriali e settori strategici del Made in Italy.

Intende contribuire alla crescita ed allo sviluppo dei consorziati, promuovendo la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché incrementandone le potenzialità economiche. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, il Consorzio cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie ai consorziati ed agisce sul mercato nell'interesse proprio e dei consorziati come organizzazione unitaria.

Art. 3 – Oggetto

L'attività del Consorzio consisterà nell'esercizio delle attività di seguito indicate:

1. L'assunzione sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto dei consorziati, e l'assegnazione in esecuzione al/ai consorziato/i designato/i, ovvero in esecuzione diretta, in Italia e all'estero, di lavori comunque ottenuti da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, tramite la partecipazione a gare di appalto, licitazioni private, appalti a concorso e a trattative private, dei quali, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano i più rappresentativi, intendendosi compreso quant'altro inerente alle attività dei settori appresso indicati:

- . Attività di calcolo, modellazione, progettazione e realizzazione meccanica di componenti per grandi infrastrutture;
- . Attività di calcolo, modellazione, progettazione e realizzazione meccanica di componenti per grandi riconversioni industriali;
- . Attività di calcolo, modellazione, progettazione e realizzazione meccanica di componenti nei settori strategici del Made in Italy;
- . Attività di manifattura industriale e carpenteria in ferro, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo, aeroportuale, spaziale; nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra in genere ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari, di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti ed affini e la loro gestione;
- . Progettazione elettrica e software: lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici siti a titolo esemplifica-

tivo e non esaustivo in impianti di produzione, trasformazione, convogliamento in genere di energia elettrica, impianti di controllo, trasformazione, produzione di energia elettrica in edifici civili di qualsiasi genere, funzione, destinazione o natura come in opifici di qualsiasi genere o natura, qualsiasi impianto che utilizzi l'energia elettrica avente finalità di essere utilizzato per fini industriali, commerciali, agricoli e civili; progettazione e sviluppo di software per l'automazione industriale, sistemi di controllo e monitoraggio;

. Project management: lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino nell'ambito dell'edilizia civile, industriale, marittima, aeroportuale, aerospaziale; gestione integrata di progetti complessi;

. Promozione e progettazione da solo o in raggruppamento, in consorzio o in altra forma consentita dalla legge, di operazioni di finanziamento di progetto.

2. Quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo dei consorziati e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consorzio può provvedere all'esecuzione diretta dei lavori o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati dall'apposito Regolamento Interno.

3. Lo svolgimento, come servizio ai consorziati, di ogni altra attività simile o complementare od accessoria rispetto a quelle sopra elencate. In particolare, lo svolgimento del servizio inerente all'approvvigionamento dei consorziati di quanto necessita loro per l'esecuzione delle opere e la gestione del contratto, ivi compreso l'amministrazione dello stesso, è previsto esclusivamente, per il tramite del Consorzio, quando particolari caratteristiche del

mercato rendono tale servizio particolarmente vantaggioso per i consorziati medesimi e previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. Nello svolgimento di tali attività ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei consorziati, il Consorzio provvede tra l'altro:

- a) a disciplinare la distribuzione, fra i consorziati, dei lavori assunti, delle eventuali forniture, delle opere e dei servizi e a garantire l'assolvimento degli impegni contrattuali, secondo i criteri fissati dall'apposito Regolamento Interno;
- b) a risolvere eventuali controversie in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla corretta interpretazione delle tariffe e dei contratti;
- c) allo studio ed alla compilazione di progetti e preventivi, anche mediante l'istituzione di apposito ufficio tecnico, alla direzione dei lavori in proprio o per conto dei consorziati, allo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle rispettive attività tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale, alla prestazione di assistenza e di consulenza tecnica in genere, allo svolgimento di programmi di formazione del personale, ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento;
- d) allo sviluppo dei sistemi e delle procedure informatiche specifiche per la gestione dei lavori e/o servizi previsti nel precedente punto n. 3 del presente articolo;
- e) a contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica dei lavori e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri consorziati, in tutte le questioni che possano intervenire con tutti i soggetti previsti dal precedente punto n. 1 del presente articolo in ordine ai lavori assun-

ti ed affidati per l'esecuzione;

f) a costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee d'impresa, anche ai fini di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modifiche e integrazioni, e ad aderire a raggruppamenti già costituiti.

5. Per il raggiungimento dello scopo il consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere anche in favore di terzi che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio Direttivo.

Sempre per il raggiungimento dello scopo consortile, il Consorzio può avvalersi di qualunque agevolazione e beneficio previsto dalla legislazione nazionale e da quella comunitaria, nonché partecipare ad iniziative ed Enti che svolgono attività simile.

L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che il consorzio, operando in nome proprio, ma per conto dei consorziati, abbia facoltà di far eseguire le prestazioni direttamente dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti del soggetto appaltante, l'attività del consorzio si limiterà al coordinamento delle attività svolte dalle società consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti della stazione appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati.

Art. 4 – Requisiti dei consorziati

1. Il Consorzio, in quanto Consorzio stabile ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 36/2023, può partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici utilizzando i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari posse-

duti dalle imprese consorziate, anche in modo frazionato, secondo il principio del cosiddetto "cumulo alla rinfusa".

2. Esso può qualificarsi autonomamente per la partecipazione a qualsivoglia gara e trattativa comprese quelle pubbliche, cumulando i requisiti dei propri consorziati, anche se non tutti saranno designati per l'esecuzione del contratto.

I requisiti possono riguardare:

- la capacità economico-finanziaria (es. fatturato, referenze bancarie);
- la capacità tecnico-professionale (es. personale, attrezzature, esperienze pregresse);
- la qualificazione SOA per lavori pubblici, ove richiesta.

3. In sede di offerta, il Consorzio indica le imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto. Tali imprese devono possedere i requisiti minimi richiesti per le prestazioni loro affidate, in conformità alla normativa vigente.

Il Consorzio può variare le imprese esecutrici in fase esecutiva, previa autorizzazione del committente e/o della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 5 – Assunzioni di responsabilità

1. Il Consorzio assume la responsabilità solidale nei confronti del committente di qualsivoglia natura e della stazione appaltante per l'esecuzione dell'intero contratto, anche per le prestazioni affidate alle consorziate esecutrici.

Le consorziate esecutrici rispondono nei confronti del Consorzio secondo quanto previsto dai regolamenti interni e dai contratti consortili.

2. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, ai sensi dell'art. 2615, comma 1, del Codice civile.

3. Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo consortile.

4. Il Consorzio, in quanto soggetto con attività esterna, agisce nei confronti dei terzi in nome proprio, ma può operare anche in rappresentanza dei consorziati, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEL CONSORZIATO

Art. 6 - Numero, caratteristiche, categorie, parità di trattamento

Il numero dei consorziati è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre.

Nel caso in cui si determini una riduzione della compagine consortile inferiore al minimo di legge, i consorziati possono evitare lo scioglimento del consorzio ripristinando la prescritta pluralità ai sensi di quanto previsto dall'art. 2272 del Codice civile.

Il numero dei consorziati, mai inferiore a quello stabilito dalla legge, potrà, comunque, essere contenuto in misura tale da consentire di offrire a tutti i consorziati pari ed eque opportunità economiche dignitose in considerazione del mercato esistente.

I consorziati sono coloro che stabiliscono con la propria adesione al Consor-

zio un ulteriore rapporto mutualistico con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi consortili.

Possono essere consorziati tutte le imprese, sia in forma individuale che societaria, di ogni ordine e grado. Possono inoltre farne parte, associazioni professionali in possesso di personalità giuridica ed economica, enti e associazioni in possesso di personalità giuridica e capacità economica, secondo le norme previste dall'ordinamento vigente che svolgono attività attinenti a quelle esercitate dal consorzio. Possono farne parte anche enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e innovazione nei campi dell'oggetto del Consorzio.

Tutti i consorziati non devono avere interessi contrari ai fini che il Consorzio si propone.

Le categorie dei consorziati sono di seguito indicate:

- 1) consorziati fondatori, coloro che sono stati firmatari dell'atto costitutivo del Consorzio;
- 2) consorziati ordinari, coloro che, in quanto presentatori di domanda di ammissione a norma dell'art. 7, siano stati dichiarati aspiranti consorziati, in applicazione di quanto infra specificato, quindi, dopo ammissione al Consorzio iscritti nel libro consorziati di cui all'art. 9.

Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese ed a tutti gli oneri che il Consorzio dovrà sostenere, nulla escluso od eccettuato.

Resta inteso che le spese specificamente sostenute in nome e per conto di un singolo consorziato saranno obbligatoriamente da questo interamente rimborsate.

Per far fronte alle spese di amministrazione e gestione potrà essere richiesto

il versamento anticipato sulla base del preventivo approvato dall'assemblea all'inizio dell'esercizio.

Art. 7 - Ammissione dei consorziati

I consorziati fondatori del Consorzio, in numero minimo di tre, sono ammessi allo stesso, in quanto firmatari dell'atto costitutivo del medesimo.

L'aspirante consorziato, che intenda successivamente entrare a far parte del Consorzio, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di ammissione, specificando:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti di cui al precedente art. 6 ed in relazione all'attività consortile determinata dall'art. 3;
- c) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale controfirmata dal legale rappresentante e, se presente, dall'organo di controllo contabile;
- d) la quota di fondo consortile che dovrà essere versata nei modi e nei termini fissati dal successivo art. 8;
- e) l'eventuale iscrizione ad altri consorzi che perseguano identici scopi consortili od esplichino un'attività concorrente.

Art. 8 - Obblighi dei consorziati

8.1 Obblighi primari relativi alla costituzione del rapporto consortile.

L'aspirante consorziato, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, deve provvedere alle seguenti sottoscrizioni e versamenti definiti nella delibera di accoglimento:

- a) una quota di fondo consortile del Consorzio;

b) una eventuale quota di ammissione aggiuntiva eventualmente determinata in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo (questi irripetibili, in caso di cessazione da consorziato);

c) una eventuale quota forfettaria di spese relativa alla struttura organizzativa come prevista all'art. 34 del presente Statuto. L'aspirante consorziato acquisterà, pertanto, la qualifica di consorziato "ordinario", solo dopo che avrà provveduto alle preindicate sottoscrizioni e versamenti, si sarà inoltre allineato a tutti i pagamenti, comunque, a qualsiasi titolo effettuati dagli altri consorziati sino al momento della sua ammissione.

In mancanza di tali sottoscrizioni o pagamenti, non effettuati entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda, la deliberazione stessa si considera revocata e la partecipazione del consorziato non operante e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo per l'ammissione verranno devoluti al Consorzio.

La quota di partecipazione al fondo consortile può essere determinata in misura uguale per tutti i consorziati oppure differenziata in base a criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Tali criteri possono tenere conto della dimensione dell'impresa, del volume di attività svolta tramite il Consorzio, dell'impegno economico o tecnico, o di altri parametri coerenti con le finalità consortili.

8.2 Obblighi successivi all'ammissione

I consorziati, fondatori od ordinari, che restano a tutti gli effetti imprese e soggetti autonomi, in pari tempo contraggono i seguenti obblighi, cui assolveranno in periodi successivi, in modi e tempi che saranno definiti e deliberati dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze in merito:

- a) eseguire con cura e a regola d'arte le attività assegnategli dal Consorzio in base alle esigenze dello stesso;
- b) comunicare al Consiglio Direttivo le modificazioni dell'attività, della forma giuridica, della sede dell'impresa e dei nominativi delle persone designate a rappresentarla;
- c) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del consorzio;
- d) versare i contributi nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per le rispettive competenze;
- e) usufruire dei servizi prestati dal Consorzio con le modalità da esso stabilite;
- f) consentire i controlli necessari all'accertamento, da parte del Consorzio, dell'esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;
- g) risarcire al Consorzio e/o a terzi i danni comunque causati in dipendenza dei rapporti consortili o nell'esecuzione dei lavori affidati, provvedendo alle necessarie coperture assicurative;
- h) favorire l'adesione al Consorzio di altri imprenditori in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 9 - Acquisto della qualifica di consorziato

1. Ciascun consorziato, adempiuti gli obblighi prescritti e indicati nell'art. 8 del presente statuto, acquista i diritti di consorziato ed è sottoposto a tutti i doveri previsti dall'atto costitutivo e dallo Statuto nonché alle altre deliberazioni, ivi comprese quelle regolamentari legalmente adottate dal Consorzio.
2. Con l'ammissione al Consorzio, ciascun consorziato si obbliga a mantenere per tutta la durata della partecipazione la piena conformità alla normati-

va vigente applicabile, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva:

- al Regolamento UE 679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali;
- alla Direttiva UE 2022/2555, nota come NIS2, e alle relative norme nazionali di recepimento in tema di sicurezza dei sistemi informativi e delle reti;
- al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., anche mediante l'adozione di un proprio modello organizzativo, ove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
- alla normativa in materia di antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, e in generale ai principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. I consorziati si impegnano inoltre a collaborare con il Consorzio nella verifica del rispetto delle normative sopra indicate, a fornire, su richiesta del Consorzio, evidenza documentale della conformità e ad adottare tempestivamente misure correttive in caso di rilievi o violazioni accertate.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e comportare l'esclusione del consorziato ai sensi del regolamento interno e delle disposizioni statutarie applicabili.

4. Nel libro dei consorziati saranno iscritti per primi i consorziati fondatori secondo l'ordine dell'atto costitutivo e quelli successivamente ammessi secondo l'ordine numerico dei consorziati ordinari firmatari secondo la data e l'ordine di accoglimento delle domande di ammissione.

L'iscrizione dei consorziati subentranti, al posto dei consorziati uscenti è disciplinata dal successivo art. 17.

Art. 10 - Perdita della qualifica di consorziato

I consorziati cessano di far parte del Consorzio per le seguenti cause e con-

dizioni:

- a) per decesso, nel qual caso succedono ai soli fini della liquidazione della quota gli aventi diritto a norma di legge e del presente Statuto;
- b) per recesso, accettato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del medesimo;
- c) per decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione del medesimo;
- d) per esclusione, dichiarata dal Consiglio Direttivo con deliberazione del medesimo, quando perdano i requisiti nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 11 - Morte dell'imprenditore

In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte gli eredi o legatari del consorziato defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di consorziati, ma spetta loro la liquidazione delle quote ripetibili secondo le modalità previste dall'art. 16.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il recesso è consentito, salvo che il recedente abbia in corso delle obbligazioni sia verso il Consorzio, sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante, al consorziato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi consortili e quindi presenti motivate dimissioni;
- c) abbia una giusta causa.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di

legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC al Consorzio. Il Consiglio Direttivo deve esaminarla entro quaranta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso il Consiglio Direttivo deve dare non oltre otto giorni successivi, comunicazione al consorziato, che entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi del successivo art. 15.

Il recesso non si intenderà, in ogni caso, avvenuto se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il consorziato è obbligato ad ultimare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnatigli.

Art. 13 - Decadenza

Il consorziato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che abbia cessato la propria attività o che abbia deliberato lo scioglimento o la liquidazione, può essere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, dichiarato decaduto da consorziato. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino la decadenza e provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio. La decadenza ha effetto dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 14 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio Direttivo e che, fermo quanto previsto dall'art. 2533 c.c. produce effetto immedia-

to, può essere escluso il consorziato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi consortili;
- c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dalle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio o che siano inerenti al rapporto mutualistico; in particolare, senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto come previsto nel regolamento interno:
 - di eseguire le attività assegnatigli in conformità al Regolamento interno;
 - di usufruire dei servizi erogati dal Consorzio;
 - di uniformarsi alle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione si renda moroso nel versamento del Fondo Consortile, nei pagamenti di eventuali debiti comunque contratti verso il Consorzio;
- e) che nell'esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quali inadempimenti di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione o il patrimonio, la persona, o altri la cui commissione pregiudichi in maniera rilevante il buon nome del Consorzio o si renda comunque indegno di partecipare al Consorzio;
- g) per l'interdizione, l'inabilitazione o per la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- h) sia dichiarato fallito o, comunque, insolvente ai sensi delle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, po-

sto in liquidazione coatta amministrativa, sottoposto ad Amministrazione commissariale, ovvero abbia proposto domanda di concordato preventivo, ai sensi della legge fallimentare, qualora possa pregiudicare il corretto svolgimento dei rapporti mutualistici, ovvero che abbia domandato l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o che comunque versi in situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di tale gravità da non poter consentire lo svolgimento dei rapporti mutualistici.

L'esclusione opera alla data di comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 - Ricorso per recesso, decadenza od esclusione

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo a norma degli artt. 12, 13, 14 devono essere comunicate con PEC o lettera raccomandata A. R. all'interessato entro 60 giorni. Con l'accordo delle parti, le controversie che insorgessero tra i consorziati e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno regolate dalla clausola compromissoria di cui all' art. 40 del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione della quota del fondo consortile e riscossione

In caso di decesso, recesso, esclusione o decadenza del consorziato, gli eredi nella prima ipotesi e il consorziato stesso nelle altre ipotesi, hanno diritto unicamente al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile da loro effettivamente versata e a qualsiasi altro prestito eventualmente effettuato dal consorziato medesimo sino al momento del decesso, recesso, decadenza o esclusione dello stesso. Gli eredi del consorziato deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Tale rimborso, dedotto quanto spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni suo credito liquido, avrà luogo - su richiesta dell'interessato - entro i tre mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto consortile si scioglie limitatamente al consorziato.

Le somme non richieste e/o non riscosse entro un anno dalla data di approvazione del bilancio, non verranno restituite ma portate in aumento del fondo consortile.

Art. 17 - Trasferibilità della quota

1. La cessione delle quote tra consorziati è in ogni caso vietata e rimane priva di effetto verso il Consorzio.

2. Nel caso in cui un consorziato sia oggetto di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o ramo d'azienda, ovvero cambiamento del controllo societario o trasformazione societaria, la partecipazione al Consorzio non potrà essere trasferita automaticamente al soggetto risultante dall'operazione.

Il consorziato è tenuto a notificare preventivamente al Consiglio Direttivo l'operazione programmata, allegando la documentazione rilevante. Il Consiglio potrà valutare, entro 30 giorni, l'ammissibilità del nuovo soggetto, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento interno.

Il mancato rispetto della presente clausola comporta la decadenza automatica del consorziato, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

TITOLO III

PATRIMONIO DEL CONSORZIO

Art. 18 – Fondo consortile

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dai versamenti dei consorziati e dai contributi annuali. Questi ultimi saranno richiesti e determinati dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del preventivo economico-finanziario e hanno la finalità di garantire l'autosufficienza gestionale del consorzio.

Il fondo consortile è inoltre costituito:

- . dai residui attivi di bilancio che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva;
- . da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni pervenuti al consorzio;
- . da contributi eventualmente versati dallo Stato o da altri Enti Pubblici o privati esplicitamente destinati al fondo consortile;
- . dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.

Il consorziato è, inoltre, tenuto a rimborsare al Consorzio le spese sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Il Consorzio può istituire, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, fondi speciali destinati a specifiche finalità consortili, quali investimenti comuni, innovazione, formazione, partecipazione a gare o altri obiettivi coerenti con lo scopo del Consorzio. Le modalità di costituzione, alimentazione e utilizzo di tali fondi sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare nel Regolamento interno i criteri di quantificazione dell'ammontare del rimborso dei costi operativi sostenuti per la gestione delle proprie attività e le relative modalità di pagamento.

I consorziati possono effettuare apporti al fondo consortile anche in forma

non monetaria, quali beni, servizi, know-how o altre utilità economicamente valutabili. Tali apporti devono essere documentati, valutati e accettati dal Consiglio Direttivo, e possono essere iscritti nel fondo consortile o in apposite riserve, secondo criteri stabiliti dal regolamento interno.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 19 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

Art. 20 - Competenze assembleari

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo;
- b) la determinazione del compenso dei consiglieri del Consiglio Direttivo;
- c) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dell'organo di controllo;
- e) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;

b) lo scioglimento anticipato del Consorzio, ricorrendo motivi di giusta causa come previsto al n. 4 dell'art. 2611 c.c..

c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 21 - Luogo di convocazione

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede il Consorzio oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai consorziati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del fondo consortile.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito, inviato e/o consegnato ai consorziati e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito e/o consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, "sms" (small message system), "mms" e similari) che permettano una conservazione cartacea dell'invio presso la sede del consorzio e/o, in mancanza, riscontrabile presso il gestore del sistema di comunicazione.

Art. 23 – Intervento in assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei consorziati.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi.

ghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro consorziati non risultino iscritti più di venti consorziati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti possano affluire.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei consorziati.

Art. 24 - Rappresentanza

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato o al Consorzio anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

Art. 25 - Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro dell'organo amministrativo più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 26 - L'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 37 del presente statuto.

Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il

Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno il 10% (dieci per cento) dei consorziati aventi diritto di voto o l'organo di controllo, qualora nominato.

In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci del Consorzio;
- b) elegge e sostituisce i componenti del Consiglio Direttivo e nomina il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti;
- c) nomina l'organo di controllo;
- d) delibera sul ripiano di eventuali perdite di esercizio, determinandone l'ammontare e le modalità;
- e) approva i regolamenti interni del Consorzio;
- f) delibera sulle responsabilità degli organi consortili;
- g) determina le misure degli eventuali compensi ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;
- h) delibera sugli argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio rimessi alla sua competenza dal presente contratto, dal regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 27 - L'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria, che deve essere tenuta alla presenza di un notaio, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto infra.

E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo dei consorziati per le deliberazioni concernenti:

- . il cambiamento dell'oggetto consortile;
- . la trasformazione del consorzio;
- . lo scioglimento anticipato;
- . la proroga della durata;
- . la revoca dello stato di liquidazione;
- . il trasferimento della sede all'estero.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA, CONTROLLI

Art. 28 - Amministrazione

1. L'amministrazione del Consorzio è affidata a un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 2 (due) sino ad un massimo di 7 (sette) membri.
2. Gli amministratori possono anche non essere consorziati e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.

Per un periodo di cinque anni dalla costituzione del Consorzio, i consorziati fondatori TERMOMACCHINE - S.R.L., CSPM ENGINEERING S.R.L., ENGINSOFT S.P.A. e ACTARVS SRL, hanno il diritto particolare di designare, in via esclusiva, i membri del Consiglio Direttivo. Tale diritto è personale, non trasferibile e non modificabile senza il consenso espresso dei consorziati titolari.

3. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
4. Se cessa dalla carica uno dei componenti dell'organo amministrativo, si applica l'articolo 2386 del Codice Civile.
5. Gli amministratori sono rieleggibili.
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente a maggio-

ranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita dall'assemblea a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vicepresidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della nomina.

7. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina, inoltre, i lavori del consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

9. L'assemblea dei consorziati può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può, altresì, decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 29 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia nella sede del consorzio, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera, in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia avanzata richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.
2. Viene convocato dal Presidente con avviso ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza da ciascun componente del Consiglio Direttivo, nonché dall'organo di controllo e, nei casi di urgenza, il giorno precedente. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del Presidente del Consiglio Direttivo all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.
3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente più anziano, o, nel caso di mancata nomina, assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di audio/video conferenza, a condizione che tutti i parte-

cipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica; l'eventuale astensione dal voto è esclusa dal computo delle presenze.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- anche in allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e, comunque, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 30 - Poteri

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto del consorzio, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione del Consorzio e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi consortili e gestisce il consorzio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico escludendosi dalla sua competenza, solo gli atti e le deliberazioni riservate per legge e per statuto all'assemblea dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto del consorzio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo;
- c) proporre all'assemblea la costituzione dei fondi di cui all'art. 18 dello Statuto;
- d) deliberare circa il rimborso di quote del Consorzio;
- e) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno;
- f) deliberare sulle domande di ammissione presentate da aspiranti consorziati in regola con i requisiti e gli adempimenti indicati negli artt. 4, 6, 7 e 8;
- g) deliberare sui recessi, decadenze ed esclusioni dei consorziati nelle ipotesi definite negli artt. 12, 13 e 14;
- h) mantenere un archivio aggiornato dei requisiti posseduti da ciascuna impresa consorziata;

- i) garantire la tracciabilità e la trasparenza nella gestione dei requisiti;
- j) richiedere e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni e qualsivoglia altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito sia al Consorzio che agli enti cui aderisce, nonché a favore di altri consorzi e dei consorziati; postergare e cancellare ipoteche;
- k) accendere e chiudere i conti attivi e passivi intestati al Consorzio presso banche od istituti di credito ed operare sugli stessi;
- l) nominare il Direttore generale definendone compiti, impegni e remunerazione;
- m) predisporre i riparti delle spese tra i consorziati;
- n) riscuotere i contributi consortili ed altre somme di pertinenza del Consorzio e deliberare le opportune azioni nei confronti dei consorziati morosi;
- o) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le mansioni, le attribuzioni, le retribuzioni e le qualifiche nel rispetto dei contratti di lavoro;
- p) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio Direttivo;
- q) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- r) deliberare sulla partecipazione ad altri enti, società, consorzi od organismi già costituiti o da promuoversi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- s) aderire a raggruppamenti temporanei d'impresa o altre forme associative per l'esecuzione dei lavori e promuoverne la costituzione;
- t) deliberare l'assegnazione dei lavori ai consorziati nonché la revoca dei lavori assegnati, laddove risulti che i consorziati assegnatari si siano resi inadempienti agli obblighi assunti o abbiano comunque violato quanto previsto

dai Regolamenti Interni. A tale fine il Consiglio Direttivo potrà istituire un organo consultivo a cui sia demandata l'attività istruttoria al fine di facilitare la scelta degli assegnatari;

u) vigilare affinché le attività dei consorziati non siano in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Interni;

v) deliberare sulla partecipazione del Consorzio alle trattative, gare, agli appalti indetti dai soggetti indicati all'art. 4, punto n. 1 del presente Statuto e sulle modalità di partecipazione agli stessi;

w) assumere ogni altra iniziativa per il conseguimento degli scopi del Consorzio. Inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate fermo restando l'applicazione delle previsioni del Cod.Civ..

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli consorziati, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei consorziati):

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;

b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza;

c) la riduzione del fondo consortile in caso di recesso del consorziato;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ove consentito dalla legge;

e) la riduzione del fondo consortile per perdite.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più Consiglieri, prestabilendone limiti e compensi. In ogni caso non possono essere delegati ai Consiglieri i poteri espressamente attribuiti agli

organi consortili secondo le previsioni del Cod.Civ., nonché quelli in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei consorziati e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i consorziati. Gli eventuali amministratori o consiglieri delegati relazionano sui fatti da loro posti in essere nelle materie a loro delegate, almeno ogni 3 (tre) mesi, al Consiglio stesso in forma orale o scritta.

Art. 31 - Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglieri Delegati

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio e può, su delega del Consiglio Direttivo, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto del consorzio. È quindi, tra l'altro, autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni ed enti finanziari, da banche, da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone con la sua sola firma liberatoria quietanza, a nominare avvocati o procuratori, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione, nonché ad effettuare compromessi e transazioni. Spetta in particolare al Presidente sottoscrivere in nome e per conto del Consorzio tutti gli atti, contratti e negozi deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono assunte da uno dei Vicepresidenti che non potranno essere comunque più di due.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri uno o più consiglieri delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e deleghe, nonché la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice civile.

2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio Direttivo e agli orga-

ni di controllo, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

3. Ad uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto o in parte, anche in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dal Consorzio percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino in rapporto con il Consorzio, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e, in generale, della normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene sul lavoro adottando le misure di prevenzione e di protezione individuale nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evolu-

zione della tecnica, esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti la cura e la vigilanza del rispetto, da parte del Consorzio, della normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 32 - Rappresentanza

1. La rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovra nazionale o internazionale, e pure per giudizi di appello e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente;

b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti del Consorzio ed eventualmente a terzi.

Art. 33 – Organi di controllo e di revisione dei conti

1. Qualora ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge vigenti, ovvero, quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, si procederà alla nomina di un organo di controllo che può essere, alternativamente, monocratico o collegiale: Sindaco Unico ovvero Collegio Sindacale composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.

All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni in materia di società per azioni pro tempore vigenti, in quanto compatibili.

2. L'organo di controllo esercita:

- il controllo sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
- le ulteriori funzioni previste dalla legge o dal presente statuto.

3. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato, ed è rieleggibile.

Può essere revocato anticipatamente solo per giusta causa.

4. Nei casi previsti dalla legge o su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti è affidata a un Revisore Legale dei Conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal MEF, diversi dall'organo di controllo se non cumulano le funzioni.

Il revisore legale dei conti esercita la revisione legale del bilancio e redige la relazione di revisione prevista dalla normativa vigente, secondo i principi di revisione stabiliti dall'ordinamento.

Il revisore o la società di revisione legale restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Art. 34 – Struttura tecnica e organizzativa del Consorzio

1. Il Consorzio ha una autonoma struttura di impresa stabile, finalizzata alla progettazione, gestione ed esecuzione delle attività consortili, in particolare per la partecipazione a gare di qualsivoglia natura e l'esecuzione dei relativi contratti. Tale struttura comprende sicuramente:

- Un Direttore Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, con comprovata esperienza nel settore di riferimento;
- Un Ufficio Gare Appalti, Compliance, responsabile della predisposizione della preventivazione, documentazione tecnica e amministrativa per la partecipazione a procedure di affidamento e verifica compliance del Consorzio e dei Consorziati;
- Un Ufficio Tecnico Operativo, incaricato della pianificazione, coordinamento e controllo delle attività esecutive affidate alle imprese consorziate;
- Un Responsabile della Qualità e Sicurezza, con compiti di verifica della conformità normativa e contrattuale delle prestazioni, dei requisiti tecnici dei consorziati e di audit periodico presso i Consorziati stessi;
- Un Responsabile Finanziario incaricato della gestione economico-finanziaria del Consorzio, garantendo il corretto utilizzo delle risorse, la conformità alle normative vigenti e il supporto strategico alla direzione. Coordina le attività contabili, predispone il bilancio, monitora la liquidità e cura i rapporti

con enti esterni, partner e revisori.

- Un Responsabile Commerciale incaricato della definizione e attuazione delle strategie commerciali del Consorzio, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità di business, consolidare le relazioni con i partner consorziati e ampliare il portafoglio clienti. Collabora con la direzione per promuovere i servizi e i progetti del Consorzio, garantendo la crescita sostenibile e la competitività sul mercato.

2. Il Consorzio può assumere personale tecnico e amministrativo proprio, oppure avvalersi di risorse messe a disposizione dalle imprese consorziate, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e sicurezza.

3. La sede operativa del Consorzio è dotata di spazi e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività tecniche e amministrative, e può essere distinta dalla sede legale.

Art. 35 - Il Direttore.

1. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più direttori tecnici, amministrativi e/o commerciali, consorziati o non consorziati, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi consortili e/o la direzione tecnico amministrativa del Consorzio, ma non la sua rappresentanza. Il Consiglio Direttivo determina le attribuzioni, i poteri e la retribuzione dei Direttori.

2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore generale del Consorzio, che dura in carica fino a sei mesi successivi alla scadenza dell'Organo che lo ha nominato e può essere riconfermato senza limiti dai successivi organi amministrativi. Il Direttore generale ha compiti esecutivi di realizzazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei consorziati, presta funzioni di segreteria degli Organi del Consorzio, tiene con-

tatti con i singoli consorziati.

3. Il Direttore Generale, se nominato, può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, anche in assenza di giusta causa.

4. La revoca senza giusta causa dà diritto al Direttore Generale al risarcimento del danno, nella misura eventualmente pattuita nel contratto di incarico o, in mancanza, determinata secondo equità.

5. In caso di grave inadempimento, violazione dei doveri statutari, regolamentari o di legge, ovvero per fatti che rechino pregiudizio al Consorzio, il Consiglio Direttivo può disporre la revoca per giusta causa con effetto immediato, senza diritto ad alcun indennizzo.

6. La revoca deve essere comunicata per iscritto al Direttore Generale e, se deliberata per giusta causa, ne deve essere data motivazione contestuale.

TITOLO VI

RIUNIONI DA REMOTO

Art. 36 - Riunioni per audio / video conferenza

1. Le Assemblee (salvo per queste quanto sopra specificato), le riunioni collegiali del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, degli organi di controllo si possono svolgere per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VII

ESERCIZI E BILANCIO

Art. 37 - Esercizio annuale

L'esercizio annuale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio annuale gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale del Consorzio e depositarla presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 2615 bis del C.C.

Il bilancio del Consorzio sarà redatto nelle forme e nel rispetto dell'art. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ma per le speciali ragioni di cui all'art. 2364 c.c. il Consiglio Direttivo potrà differire l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è sottoposto al controllo dell'organo di controllo, qualora nominato, e, unitamente ad una relazione del Consiglio Direttivo, deve restare depositato presso la sede del Consorzio a disposizione dei consorziati per almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà destinato all'incremento del fondo di cui all'art. 7 della legge n. 240 del 21 maggio 1981 o comunque accanto-

nato a riserva.

E' vietata la distribuzione degli avanzi e/o degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche indiretta, alle imprese consorziate e ciò anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio è sciolto di diritto, oltre che nei casi previsti dall' art. 2611 c.c. quando il numero dei consorziati sia ridotto a meno di tre, salvo quanto sopra specificato.

L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, ricorrendo motivi di giusta causa come previsto al n. 4 dell'art. 2611 c.c..

Art. 39 – Liquidazione.

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio e ne stabilisce anche gli obblighi e i poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge.

Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i Consorziati.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 40 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i consorziati o i consorziati e il Consorzio, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività del consorzio e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo in cui il Consorzio ha sede, secondo il relativo regolamento.

Art. 41 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari consortili o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove il Consorzio ha la propria sede legale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 42 - Legge applicabile

Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 43 - Libri - Comunicazioni

1. Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, il Consorzio deve tenere:

a) il Libro dei Consorziati;

- b) i Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle riunioni del Collegio Sindacale.

2. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

3. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede del Consorzio e risultanti dai libri del consorzio.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 44 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni solari e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello fina-

le.

Art. 45 - Modifiche al quadro normativo di riferimento

Il Regolamento interno, in caso di modifiche al D.lgs. 36/2023, recepisce automaticamente le variazioni normative applicabili.

Art. 46 - Iscrizione del Registro delle Imprese.

Una copia del presente contratto, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 2612 C.C., sarà depositato per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino.

Allo stesso Ufficio saranno comunicate, per l'iscrizione, tutte le modificazioni del contratto relative alla denominazione, all'oggetto, alla sede, alla durata, agli organi consortili ed ai relativi poteri, alla formazione del fondo consortile, alle norme relative alla liquidazione, nonché la situazione patrimoniale annuale del Consorzio, redatta nei modi e nei termini di cui all'art. 2615 bis c.c..

Tutte le modificazioni inerenti ai Consorziati in dipendenza di ammissione, recesso, esclusione e trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo 2612 del Codice Civile, debbono essere debitamente iscritte a' sensi di legge a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 47 - Clausola finale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto, e in quanto compatibili con la natura consortile, si applicano le norme del Codice civile, della Legge 240/1981, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e delle altre leggi vigenti in materia.

ANDREA GILI

PESANDO ANDREA

ALESSANDRO CONENNA

ABRATE JESSICA

ANGELO MASCOLO Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 6 ottobre 2025 al n. 49883.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" STATUTO, dell'ATTO COSTITUTIVO è conforme all'originale.

Torino, lì 7 ottobre 2025